



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE di IVREA**

*Sezione Procedure Concorsuali*

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Alessandro Petronzi – Presidente  
dott.ssa Meri Papalia – Giudice rel. est.  
dott.ssa Federica Lorenzatti – Giudice  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Di apertura della liquidazione controllata del patrimonio

\*\*\*\*\*

letto il ricorso proposto dal Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio di L.M. SERVICE DI MACRI' DAVIDE (c.f. MCRDVD78D26F335R);

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art 27, c. 2 CCI*, atteso che la L.M. Service di Macrì Davide, ha sede in Feletto (TO), Strada del Cardine n. 8, e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Ivrea;

rilevato che la ricorrente ha allegato che parte resistente ricopra la qualità di impresa minore allegando visura camerale da cui emerge che la stessa è iscritta alla Camera di Commercio come piccolo imprenditore in contabilità semplificata;



rilevato che da quanto potuto appurare dall'istruttoria officiosa espletata e in particolare dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal titolare della ditta debitrice nell'anno 2018, i ricavi risultano ampiamente inferiori alla soglia sancita dall'art. 2 comma 1 lett. d) n. 2) (€.74.880,00);

rilevato che la debitrice non ha inteso costituirsi nel presente giudizio così rinunciando a comprovare il possesso dei requisiti attinenti alla propria qualità di impresa "non minore" e come tale soggetta alla liquidazione giudiziale e non già alla liquidazione controllata richiesta da parte ricorrente nel presente giudizio,

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCI, atteso che la debitrice ha maturato un debito per fornitura di energia elettrica (oggetto di titolo giudiziario definitivo) per €.63.673,46, unitamente ad un debito erariale scaduto per €.75.783,04 accumulatosi a partire dall'anno 2013 e risulta irreperibile presso la propria sede legale, coincidente con quella operativa a quanto consta dalla visura Camerale acquisita in atti;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI vada nominato quale liquidatore la dott.ssa Perrero Simona;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **L.M. SERVICE DI MACRI' DAVIDE (c.f. MCRDVD78D26F335R)**;
- 2) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Papalia Meri;
- 3) nomina liquidatore la dott.ssa Perrero Simona;



- 4) ordina alla debitrice di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 6) ordina alla debitrice e ai terzi che li detengono di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 7) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, ivi incluse le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio del debitore;
- 8) dispone che il liquidatore:
  - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda a formare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
  - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che



depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

- 9) dispone altresì che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- 10) autorizza il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
- 11) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale e sia pubblicata nel registro delle imprese ed



ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici pubblici competenti quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Così deciso in Ivrea, 27/05/2024

Il Presidente

*Dott. Alessandro Petronzi*

Il Giudice rel. est.

*Dott.ssa Meri Papalia*

